

Trento, 31 maggio 2012

RELAZIONE al disegno di legge

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, della LEGGE PROVINCIALE SULLA CACCIA E DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA: TUTELA DELLE COLONIE E DEI SITI DI NIDIFICAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

La tutela del patrimonio faunistico si realizza non solo con la protezione diretta delle specie minacciate ma anche, e direi soprattutto, attraverso la conservazione degli habitat in particolare di quelli di riproduzione, rifugio e svernamento. La creazione di aree protette e l'individuazione dei siti di maggior valore ecologico sono state un primo e importante passo, al quale deve però far seguire l'impegno per il mantenimento della naturalità del territorio in cui viviamo.

Le Direttive comunitarie (Habitat e Uccelli) al riguardo evidenziano chiaramente la necessità di conservare i popolamenti della fauna ponendo attenzione alla tutela dei loro habitat sia entro che fuori la Rete Natura 2000, anche attraverso il sostegno di quelle azioni umane che possono essere a loro favorevoli.

In particolare la Direttiva Habitat dell'Unione Europea (Habitats Directive 92/43/CEE) considera la tutela degli habitat, delle specie e delle attività umane che hanno prodotto biodiversità come la strategia per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Inoltre la stessa considera necessario per l'attuazione del proprio contenuto il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche e sottolinea la necessità della ricerca come elemento fondamentale.

Ad oggi la normativa provinciale recepisce solo in parte gli obblighi comunitari (Legge Provinciale 11/2007 – Legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura, Legge provinciale 24/1991 – Legge provinciale sulla caccia) e le prime considerazioni sono riportate nel nuovo Piano Faunistico della Provincia Autonoma di Trento (PAT). A livello normativo non regola o sostiene azioni di tutela soprattutto per le specie appartenenti alla così detta “fauna minore” (anfibi e rettili; la LP 11/2007 all'articolo 26 regola il prelievo e i periodi), e che spesso sono quelle più fortemente minacciate, e per questo citate nelle Direttive o Liste Rosse nazionali. Poco o nulla contempla al riguardo dell'avifauna nidificante se non per quelle particolarmente protette o di “non interesse venatorio”. Come non considera la mammalofauna di piccole e medie dimensioni, se si escludono le attenzioni verso i “Grandi Carnivori” e gli Ungulati o altre specie oggetto di caccia.

Il prevalente riguardo per specie di interesse venatorio trova conferma nelle delibere del Comitato faunistico, dove quasi mai si argomenta su aspetti di conservazione degli habitat e della tutela diretta di specie minacciate, mentre più spesso si pianificano i prelievi e le azioni di controllo di specie concorrenziali con l'uomo, anacronisticamente, ritenute “nocive”; senza mai considerare i fattori di alterazione degli habitat (vedi ad esempio problematica specie ittiofaghe, e qualità delle acque e popolamenti ittici) o l'immissione di specie alloctone (vedi pesci, ungulati quali il Cinghiale) e perdendo così l'attenzione sulla vera emergenza: l'alterazione degli habitat.

Al di fuori delle aree protette è quindi ancora insufficiente l'impegno nei confronti del mantenimento di quella naturalità auspicata dalle direttive UE; degli habitat di riproduzione di specie minacciate dai recenti cambiamenti, e poco o nulla si sta facendo per mitigare gli impatti delle attività antropiche.

Dai molti studi risulta invece quanto sia prioritario agire in tal senso, anche in situazione di ambienti fortemente antropizzati come quelli urbani e periurbani, rurali ad agricoltura intensiva. Dai dati emerge chiara la necessità di agire al più presto a favore degli Anfibi, gruppo di Vertebrati a forte rischio a scala globale e locale; o garantire la conservazione delle colonie di Chiroteri (i cosiddetti "pipistrelli"), mammiferi volatori notturni, che come gli uccelli insettivori quali la rondine, il balestruccio e i rondoni, sono di estrema utilità essendo i controllori naturali di insetti (vedi zanzara tigre) e altri artropodi. Per queste specie importante è conservare i siti soprattutto negli edifici storici dove spesso si insediano le colonie. Altrettanto delicata è la tematica delle barriere artificiali, rappresentate dalle vie di comunicazione, che spesso ostacolano i movimenti soprattutto per quelle di piccole dimensioni (ancora gli anfibi, rettili e piccoli mammiferi), causando locali estinzioni a seguito dell'isolamento e della maggiore mortalità.

Nei loro confronti ad oggi in Trentino non esiste una normativa che si faccia carico di individuare e risolvere questi fattori di minaccia. Rispetto ad altre Regioni alpine ancora poco si sta attuando in quella che è la Rete Natura 2000, e ancor meno al di fuori dove la perdita degli habitat riproduttivi (le zone umide, per gli anfibi ad esempio), o dei siti di nidificazione degli uccelli (rondini, rondoni, balestruccio, torcicollo, upupa, martin pescatore, assiolo, civetta ecc.), così come la perdita degli habitat dei chiroteri, sono la vera minaccia alla nostra biodiversità.

Ricordiamo che non è stata ancora attuato un piano di monitoraggio della fauna e della flora, e poco si sa dei piani di azione a favore di specie o gruppi di specie che, fra l'altro, le Direttive comunitarie ci imporrebbero, e che a breve il Ministero ci obbligherà di recepire. Poche sono poi le azioni di sensibilizzazione, e altrettanto poco sostenuta è l'informazione e la formazione tecnico scientifica su queste tematiche, se si eccettua la naturale propensione dei musei alla documentazione naturalistica, e che, con le loro banche dati ci hanno permesso di avere ben chiaro lo stato della flora e della fauna in Trentino.

La tematica è sentita dai cittadini, sensibili alla conservazione della Natura. Lo dimostra il frequente sostegno di associazioni o gruppi locali e le priorità di intervento che hanno motivato e sollecitato la realizzazione di specifici interventi di miglioramento ambientale. Numerosi sono gli esempi che hanno portato ad azioni concrete, come la tutela di alcuni siti di nidificazione dei rondoni a Trento (Torre Vanga, Torre Civica, Torre della Tromba, Sopramonte); gli interventi a favore di alcune colonie di Chiroteri (ad es. Pergine, Toblino, Castel Thun, in alcune grotte grazie ai gruppi speleo); la posa in opera di vetrofanie lungo barriere antirumore vetrate per evitare l'impatto dell'avifauna; la salvaguardia dei piccoli siti riproduttivi degli anfibi, favorendone la raggiungibilità con la realizzazione di specifici sottopassi (i cosiddetti "rospidotti", come nel caso del Lago di Loppio, Fiavé, Santa Colomba, vecchia strada di Levico, Vattaro). Iniziative che oltre alla meritoria attività dei volontari hanno spesso visto il coinvolgimento del Museo di scienze di Trento e di specialisti del settore coinvolti dai diversi Servizi provinciali e realtà amministrative comunali.

Rappresentano primi significativi esempi, spesso coronati da successo, ma ancora pochi per frenare le reali minacce presenti sul territorio. L'esperienza di questi anni ci insegna, inoltre, come questi

stessi interventi rischiano di essere estemporanei, occasionali, e in alcuni casi di difficile mantenimento o programmazione, e che per questo necessitano di adeguata attenzione.

Ecco perché si ritiene importante proporre una normativa d'indirizzo che sottolinei e rafforzi l'impegno della PAT e nel contempo sensibilizzi sul valore di tali iniziative in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, ponendo le linee generali future (*si ringraziano per la preziosa collaborazione tecnico-scientifica il dott. Gerri Stefani ed il dott. Paolo Pedrini*).

Descrizione del disegno di legge

Gli articoli da 1 a 7 propongono delle modifiche alla legge urbanistica provinciale – LP 4 marzo 2008, n. 1 – con le seguenti caratteristiche. L'articolo 1 pone attenzione sull'adozione di tecniche che, nella sistemazione esterna degli edifici (articolo 36 della legge urbanistica, riguardante i contenuti del regolamento edilizio comunale) possano ridurre la trasparenza e la riflessione. L'articolo 2 aggiunge tra i criteri previsti all'articolo 60 della legge (tutela degli insediamenti storici) anche le modalità per salvaguardare la presenza di colonie o siti di nidificazione e dormitori delle specie animali protette. Analogo intervento viene introdotto dall'articolo 3 con riguardo all'articolo 61 della legge urbanistica (conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente) e con l'articolo 4 riguardo all'articolo 62 della medesima legge (edificazione nelle aree destinate all'agricoltura). L'articolo 5 interviene quindi nell'ambito dell'articolo 64 della legge urbanistica (distanze di rispetto stradali e ferroviarie) proponendo le modalità per la realizzazione di barriere antirumore che garantiscano tecniche per ridurre la trasparenza e la riflessione, nonché le modalità per la realizzazione di attraversamenti e di barriere antiattraversamento, per evitare collisioni o schiacciamenti nei luoghi dove sono individuate rotte di migrazione. L'articolo 6 aggiunge all'articolo 69 della legge urbanistica (individuazione dei beni ambientali ed inclusione negli elenchi) anche le colonie, i siti di nidificazione e i dormitori di specie di uccelli e chiroteri meritevoli di particolare tutela che saranno individuati dalla Provincia. A questo si collega l'articolo 7, che integrando l'articolo 78 della legge urbanistica (fondo per la riqualificazione dei centri storici e del paesaggio) ne amplia le funzioni e le possibilità di finanziamento.

L'articolo 8 interviene nell'ambito della legge provinciale sulla caccia – LP 9 dicembre 1991, n. 24 – al fine di estendere i compiti del piano faunistico provinciale anche all'individuazione di colonie, nidi e dormitori come individuati dagli articoli precedenti. Individuazione che potrà essere segnalata anche per iniziativa di uno dei componenti del comitato faunistico provinciale.

L'articolo 9 e l'articolo 10 modificano rispettivamente gli articoli 26 (protezione della fauna) e 34 (rete delle aree protette provinciali) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (LP 23 maggio 2007, n. 11), proponendo particolare attenzione all'individuazione, alla tutela ed al ripristino dei siti di riproduzione degli anfibi e dei rettili, nonché particolari forme per la protezione per le pareti e per i greti fluviali nell'ambito delle aree di protezione fluviale, in quanto potenziali siti di nidificazione e dormitori delle specie di uccelli meritevoli di particolare tutela.

Cons. Roberto Bombarda